

RISPOSTE AI QUESITI

Lavori di realizzazione dell'intervento di "Adeguamento Sismico edificio E, interventi E1, E5, E6, E7, E8, E9" nell'ambito dell'intervento di "Adeguamento e ristrutturazione terminal passeggeri – Nuovo scenario 2020" CIG: 680650057C

QUESITO N.1

si chiede se il documento di gara unico europeo DGUE e da inserire obbligatoriamente .

RISPOSTA

come indicato a pag. 13 lett.G) del disciplinare di gara :
*“Ai sensi dell’art. 85, D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere B), C), D) e F) attestanti la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 lett. a)-m) e 6, D.lgs. 50/2016 nonché la qualificazione SOA, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7). “ Pertanto la presentazione del DGUE è facoltativa;*

QUESITO N.2

" Alla luce del D.lgs 50/16, le Compagnie assicurative non sono più tenute a garantire l'importo della sanzione pecuniaria che -pertanto- non verrà più menzionata in polizza. L'assenza di tale elemento, non dovrebbe essere considerato motivo di esclusione dalla gara ma si desidera comunque ricevere una Vs conferma in proposito".

RISPOSTA

il bando di gara al punto **IX - CAUZIONI E GARANZIE** prescrive che “Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/16 nel caso di ricorso alla procedura di soccorso istruttorio il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura dell’uno per mille del valore della gara (€ 449,88).

Tale adempimento, stante la non obbligatorietà, non è richiesto a pena di esclusione; pertanto verranno accettate le cauzioni provvisorie secondo i termini e modalità di cui all’art. 93 del D.lgs 50/16, prive dell’estensione della garanzia al pagamento della sanzione pecuniaria, fermo restando che ai sensi dell’art.83 c.9 del D.lgs 50/16:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

QUESITO N.3

in riferimento alla gara in oggetto, vogliamo segnalarvi che non riusciamo ad eseguire il PASSOU, avendo chiamato il call center dell'Autorità ci hanno riferito che voi vi siete esclusi da questo passaggio, potete cortesemente fare chiarezza , se è necessario a questo punto inserire il PASSOU oppure non è necessario? Ed eventualmente se è necessario contattate l'Autorità poter modificare la registrazione , e noi eseguire il PASSOU.

RISPOSTA

Trattandosi di Settore Speciale , la procedura di gara non è sottoposta al rilascio del PASSOE.

QUESITO N.4

NEL DISCIPLINARE DI GARA ALLA LETTERA L) AVETE SCRITTO: che in caso di ricorso al subappalto si devono indicare le parti di lavori che si intendono subappaltare; contestualmente avete scritto che nella busta A dovrà essere contenuta, altresì, la documentazione di cui alle precedenti lettere B) - limitatamente alle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5 lett. a)-m), D.L. 50/2016 - C), D) del presente disciplinare di gara.

Dalla suddetta lettera L) del disciplinare di gara nella prima parte si evince che non è obbligo indicare il nominativo della ditta subappaltatrice, mentre nella seconda parte è addirittura richiesto di inserire le dichiarazioni della ditta subappaltatrice nei modelli fac simili /Capo 4. lett.B) e Capo 4 lett. C)

DOMANDA: è obbligatorio, in sede di gara, in caso di ricorso al subappalto inserire, oltre le lavorazioni, anche il nominativo della ditta subappaltatrice?

RISPOSTA

Come previsto all'art. 105 del D.lgs 50/16, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/16, non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori (art. 105 c.6 del D.lgs 50/16), e non è necessario inserire il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

Tuttavia, come prescritto all'art. 105 c.4 lett. b) del D.lgs 50/16 nel caso di ricorso al subappalto, il concorrente all'atto dell'offerta dovrà indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.